



COMUNE DI POSITANO

Provincia di SALERNO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 26.09.2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **18.37** nella sala consiliare della Sede Comunale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettera d'invito del Sindaco prot. n. 9707 in data 19.09.2014, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

Cognome e nome	P/A	Cognome e nome	P/A
1 - DE LUCIA MICHELE	Presente	10 - MANDARA ANNA	Presente
2 - FUSCO FRANCESCO	Presente	11 - ALTOBELLI ANTONIO	Presente
3 - GUIDA GIUSEPPE	Presente	12 - LUCIBELLO ANTONINO	Presente
4 - GUARRACINO RAFFAELE	Presente	13 - MARRONE DOMENICO	Presente
5 - PALUMBO ANTONIO	Presente	14 - MARRONE GAETANO	Presente
6 - D'URSO BENIAMINO	Presente	15 - VESPOLI LUCA	Presente
7 - DI LEVA ANTONINO	Presente	16 - MASCOLO FRANCESCO PAOLO	Presente
8 - SAVINO MARIA GRAZIA	Presente	17 - CASTELLANO GIUSEPPE	Presente
9 - CASOLA RAFFAELE MARCO	Presente		

- **Componenti assegnati:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Componenti in carica:** Sindaco e n. 16 Consiglieri
- **Presenti:** n. 17 (diciassette)
- **Assenti:** 0 (zero)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97 del d.lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale **Dott. Pasquale Marrazzo**.

Assume la presidenza il Sindaco **Michele De Lucia**, il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione allegata alla presente unitamente agli allegati A, B e C;

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che le tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC) saranno oggetto di separati regolamenti comunali al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura della disciplina;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che, con separata deliberazione, la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, si procederà all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012, riportate nel testo del regolamento allegato



(Allegato A) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

DATO ATTO che tali modifiche derivano dalle innovazioni apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria dalla legge 27.12.2013, n. 147 istitutiva, come sopra riportato, dell'imposta unica comunale (IUC), dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, dal decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80 e dal decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'articolo 13, comma 13-*bis* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;

VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-

legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213 e apposto in calce alla proposta di deliberazione allegata;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti dott. Michele Cinque reso, con verbale n. 9 del 22.09.2014, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), capoverso 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

UDITA la discussione che qui sinteticamente si riporta:

Relaziona l'Assessore Giuseppe Guida, il quale sottolinea la disciplina delle detrazioni, le regole per gli assimilati e abitazioni principali.

ESAURITA la discussione si procede con la votazione che dà il seguente risultato:


Presenti n. 17 (diciassette) Assenti 0 (zero)

Votanti n. 17 (diciassette)

Voti favorevoli n. 17 (diciassette)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)



DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in esecuzione delle innovazioni legislative, in tema di imposta municipale propria, citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;
3. di dare atto che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 2. al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, hanno effetto dal primo gennaio 2014;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

Presenti n. 17 (diciassette) Assenti 0 (zero)


Votanti n. 17 (diciassette)


Voti favorevoli n. 17 (diciassette)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 0 (zero)

DELIBERA

- 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche.

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

DATO ATTO che la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'*imposta municipale propria (IMU)*, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 703 della legge 27.12.2013, n. 147 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e nel decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214;

DATO ATTO, altresì, che ai comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dell'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione.";

VISTA, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 ad oggetto: "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria. Approvazione modifiche." con la quale sono state approvate modifiche al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 in applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO:

- che le tre componenti dell'imposta unica comunale (IUC) saranno oggetto di separati regolamenti comunali al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura della disciplina;
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.05.2014, è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che, con separata deliberazione, la cui approvazione è iscritta all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, si procederà all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);



RITENUTO, pertanto, necessario procedere, in questa sede, all'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono esposte in neretto e le parti eliminate sono esposte sottolineate e tra parentesi;

DATO ATTO che tali modifiche derivano dalle innovazioni apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria dalla legge 27.12.2013, n. 147 istitutiva, come sopra riportato, dell'imposta unica comunale (IUC), dal decreto-legge 06.03.2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 02.05.2014, n. 68, dal decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80 e dal decreto-legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89;

VISTO l'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 che prevede l'obbligo di comunicare i regolamenti sulle entrate tributarie, unitamente alla relativa delibera comunale, al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi;

VISTO l'articolo 13, comma 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, altresì, l'articolo 13, comma 13-*bis* del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, con il quale si prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTO il comma 16, dell'articolo 53 della legge 23.12.2000, n. 388 così come sostituito dal comma 8, dell'articolo 27 della legge 28.12.2001 n. 448, ove viene sancito che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che gli stessi regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, con decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;

VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;



VISTA, infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 12.05.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Designazione del funzionario responsabile";

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213;

ACQUISITO, altresì, il parere del Revisore dei Conti dott. Michele Cinque reso, con verbale n. 9 del 22.09.2014, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), capoverso 7) del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e allegato alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (*Allegato C*);

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende integralmente ripetuta e trascritta;
2. di approvare, in esecuzione delle innovazioni legislative, in tema di imposta municipale propria, citate in premessa, le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012, riportate nel testo del regolamento allegato (*Allegato A*) in cui le parti aggiunte sono espone in neretto e le parti eliminate sono espone sottolineate e tra parentesi;
3. di dare atto che risulta allegato alla presente deliberazione, altresì, il testo del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012 coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione (*Allegato B*);
4. di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 2. al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, in esecuzione della normativa richiamata in premessa, hanno effetto dal primo gennaio 2014;
5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione dell'articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, secondo le modalità previste dalle note ministeriali prot. n. 5343/2012 del 06.04.2012 e prot. n. 24674/2013 dell'11.11.2013, che prevedono esclusivamente la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale;

**IL SINDACO
PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza della presente deliberazione;

Con votazione che dà il seguente risultato:

DI DELIBERARE

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il 22 settembre 2014

 **SINDACO**
Michele De Lucia
[Handwritten signature]

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000

Il 22 settembre 2014

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott. Gianpiero Cicalese


[Handwritten signature]





COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012*

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014
(le parti aggiunte dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014 sono esposte in neretto e le parti eliminate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014 sono esposte sottolineate e tra parentesi)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
4	SOGGETTI PASSIVI
5	SOGGETTO ATTIVO
6	BASE IMPONIBILE
7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
8	ESENZIONI
9	DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI
10	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
11	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
12	SANZIONI
13	FUNZIONARIO RESPONSABILE
14	CONTENZIOSO
15	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
16	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI



ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione (dell'imposta municipale propria) nel Comune di Positano **dell'imposta unica comunale, per quanto concerne la componente relativa all'imposta municipale propria**, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 (e successive modificazioni) e **dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.**

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di immobili, siti nel territorio del Comune (, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa); restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi la specifica aliquota approvata con la deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 7, comma 1 e la detrazione di cui al successivo articolo 9.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'ipotesi prevista dal successivo articolo 9, comma 3.



ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. L'area tecnica - edilizia privata del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. (I terreni agricoli presenti sul territorio del Comune di Positano, in quanto individuati nell'allegato alla circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalità locale n. 9 del 14 giugno 1993 (prot. 249), sono esenti dall'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, richiamato dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23.) Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 **nel testo sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89**, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il **Ministro dell'interno**, (possono essere) **sono** individuati i comuni nei quali, **a decorrere dall'anno di imposta 2014**, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), (nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni) **diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU.** Qualora, di seguito ai provvedimenti di cui al precedente periodo, il Comune di Positano non ricada più nell'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, troveranno applicazione, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori



diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, le riduzioni dell'imposta previste dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.

ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

(2. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria in quanto titolare di un diritto di abitazione.

3. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta municipale propria in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.)

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta municipale propria è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono



iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Sono di competenza dell'area tecnica - edilizia privata tutte le attività riconducibili all'articolo 3, comma 58, della legge 23.12.1996, n. 662 e all'articolo 1, commi 335 e 336, della legge 30.12.2004, n. 311.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può periodicamente, su proposta del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, fornire indicazioni circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni anche non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, approva le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione di cui al successivo articolo 9 secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di cui al successivo articolo 9 sono inviate, per la pubblicazione nel sito



informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini di cui al comma 13-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge riportato nel precedente periodo.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le ipotesi indicate all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

3. **A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.**

4. **A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201.**

ARTICOLO 9 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché** per le relative pertinenze si (detrae) **detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, (l'importo previsto dalla deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7, comma 1) **euro 200,00**. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La detrazione, di cui al primo periodo del presente comma, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota ridotta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9** si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. **Il Comune, con la deliberazione consiliare di cui al**



precedente articolo 7, comma 1, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. La detrazione di (base per l'abitazione principale) cui al primo periodo del precedente comma 1 si applica (anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché) agli alloggi regolarmente assegnati (dall'Istituto autonomo) dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o (ente ad esso subentrato) dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616.

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42.

5. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'area tecnica - edilizia privata del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta municipale propria è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



5. I versamenti dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
6. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. **A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 06.09.2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.**

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Per l'accertamento, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il (Comune) funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti **ovvero a enti di gestione di servizi pubblici**, con esenzione di spese e diritti e **disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.**
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente (a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente) **con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.**
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. (Trovanò applicazione i commi 10 e 11, dell'articolo 3, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44) **Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni**

amministrative, interessi e rimborso spese, risultati pari o inferiore all'importo di euro 12,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

6. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta municipale propria per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.

7. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147.

ARTICOLO 12 SANZIONI

1. (Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

2. (Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro (51,00) 100,00 a euro (258,00) 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari (nei) entro il termine di sessanta giorni dalla (richiesta) **notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.**

4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 (e), 2 e 3 sono ridotte (alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18.12.1997, n. 472) ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene (adesione) **acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, (e) della sanzione e degli interessi.**

5. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per l'imposta municipale propria, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.

ARTICOLO 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva (e), dispone i rimborsi



ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti.
Con deliberazione della Giunta Comunale viene formalizzata la designazione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. La disciplina del potenziamento dell'ufficio tributi prevista dall'articolo 18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006 viene rettificata e integrata nel seguente modo:

a) il comma 1 è rettificato nel senso che la quota del gettito dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento dell'ufficio tributi è pari al 30% del gettito riscosso nell'anno a seguito delle attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, da imputare per un quarto alle finalità di cui alla lettera a) e per tre quarti alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma;

b) il comma 2 è rettificato nel senso che la quota di cui al comma 1, lett. b) non è comprensiva dell'irap che rappresenta un onere fiscale a carico dell'ente datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. e-bis), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;

c) il comma 2 è integrato dalla seguente disposizione: "Qualora il responsabile dell'imposta comunale sugli immobili sia anche responsabile del procedimento dell'ufficio tributi, la sua percentuale di partecipazione al fondo di cui al comma 1, lett. b) è del 45% e il limite superiore delle fasce relative ai dipendenti che hanno partecipato alle attività di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili è incrementato di 5 punti percentuali".


ARTICOLO 16 ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012 e si applica dall'anno di imposta 2012. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.







COMUNE DI POSITANO
Provincia di Salerno




**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 31.10.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 26.09.2014*

(TESTO COORDINATO)

INDICE

Articolo	Oggetto
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
3	DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
4	SOGGETTI PASSIVI
5	SOGGETTO ATTIVO
6	BASE IMPONIBILE
7	DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA
8	ESENZIONI
9	DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI
10	VERSAMENTI E DICHIARAZIONI
11	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI, INTERESSI E COMPENSAZIONI
12	SANZIONI
13	FUNZIONARIO RESPONSABILE
14	CONTENZIOSO
15	POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI
16	ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI



ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Positano dell'imposta unica comunale, per quanto concerne la componente relativa all'imposta municipale propria, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei comuni, per quanto concerne la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e dall'articolo 1, comma 702 della legge 27.12.2013, n. 147.

ARTICOLO 2
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di immobili, siti nel territorio del Comune; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504.

2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi la specifica aliquota approvata con la deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 7, comma 1 e la detrazione di cui al successivo articolo 9.

3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

5. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale esclusivamente l'ipotesi prevista dal successivo articolo 9, comma 3.



ARTICOLO 3 DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta municipale propria:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari. L'area tecnica - edilizia privata del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 02.03.2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.2012, n. 44 nel testo sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24.04.2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.06.2014, n. 89, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Qualora, di seguito ai provvedimenti di cui al precedente periodo, il Comune di Positano non ricada più nell'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, troveranno applicazione, per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.03.2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, le riduzioni dell'imposta previste dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214.



ARTICOLO 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 5 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta municipale propria è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente articolo 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e dei commi 4 e 5, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto-legge 11.07.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 08.08.1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Sono di competenza dell'area tecnica - edilizia privata tutte le attività riconducibili all'articolo 3, comma 58, della legge 23.12.1996, n. 662 e all'articolo 1, commi 335 e 336,



della legge 30.12.2004, n. 311.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale può periodicamente, su proposta del funzionario responsabile dell'area tecnica - edilizia privata, fornire indicazioni circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni anche non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23.12.1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dalle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 7 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, approva le aliquote dell'imposta municipale propria e la detrazione di cui al successivo articolo 9 secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in esecuzione del comma 15, dell'articolo 13, del decreto-legge 06.12.2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione di cui al successivo articolo 9 sono inviate, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, con le modalità e nei termini di cui al comma 13-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge riportato nel precedente periodo.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ARTICOLO 8 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria le ipotesi indicate all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni



prescritte.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 06.12.2011, n. 201.



ARTICOLO 9 DETRAZIONE DELL'IMPOSTA E RIDUZIONI

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La detrazione, di cui al primo periodo del presente comma, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale del soggetto passivo; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota ridotta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il Comune, con la deliberazione consiliare di cui al precedente articolo 7, comma 1, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. La detrazione di cui al primo periodo del precedente comma 1 si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977, n. 616.

3. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22.01.2004, n. 42.

5. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'area tecnica - edilizia privata del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione

sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal precedente periodo. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui al successivo articolo 10.

ARTICOLO 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta municipale propria è dovuta dai soggetti indicati nel precedente articolo 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti dell'imposta municipale propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ufficio tributi del Comune precisando i nominativi degli altri contitolari tenuti al versamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. I versamenti dell'imposta municipale propria non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente per l'anno risulti pari o inferiore a euro 10,00.
6. I soggetti indicati nel precedente articolo 4 devono presentare la dichiarazione nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 06.09.2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.



ARTICOLO 11
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RAVVEDIMENTO, AUTOTUTELA, RIMBORSI,
INTERESSI E COMPENSAZIONI

1. Per l'accertamento, gli istituti del ravvedimento e dell'autotutela, i rimborsi, gli interessi e le compensazioni si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 15 del Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il funzionario responsabile può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalle disposizioni normative vigenti.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Non si dà luogo ad emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare dovuto, al netto di sanzioni amministrative, interessi e rimborso spese, risulti pari o inferiore all'importo di euro 12,00 , con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
6. Non sono eseguiti rimborsi dell'imposta municipale propria per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 5, del presente regolamento.
7. Si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147.



ARTICOLO 12
SANZIONI

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Sull'ammontare di imposta non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15, del decreto legislativo 18.12.1997, n. 471. Si applica, per l'imposta municipale propria, la disciplina di cui al decreto legislativo 18.12.1997, n. 472 concernente le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

ARTICOLO 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile dell'imposta municipale propria è individuato nel responsabile dell'area economico-finanziaria al cui interno è collocato l'ufficio tributi. Il predetto funzionario, al quale sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e sugli elenchi per la riscossione coattiva, dispone i rimborsi ed esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti dalle disposizioni normative vigenti. Con deliberazione della Giunta Comunale viene formalizzata la designazione.

ARTICOLO 14 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 15 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. La disciplina del potenziamento dell'ufficio tributi prevista dall'articolo 18 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006 viene rettificata e integrata nel seguente modo:

a) il comma 1 è rettificato nel senso che la quota del gettito dell'imposta comunale sugli immobili destinata al potenziamento dell'ufficio tributi è pari al 30% del gettito riscosso nell'anno a seguito delle attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi, da imputare per un quarto alle finalità di cui alla lettera a) e per tre quarti alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma;

b) il comma 2 è rettificato nel senso che la quota di cui al comma 1, lett. b) non è comprensiva dell'irap che rappresenta un onere fiscale a carico dell'ente datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, lett. e-bis), del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446;



c) il comma 2 è integrato dalla seguente disposizione: “Qualora il responsabile dell’imposta comunale sugli immobili sia anche responsabile del procedimento dell’ufficio tributi, la sua percentuale di partecipazione al fondo di cui al comma 1, lett. b) è del 45% e il limite superiore delle fasce relative ai dipendenti che hanno partecipato alle attività di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili è incrementato di 5 punti percentuali”.


ARTICOLO 16
ENTRATA IN VIGORE – NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2012 e si applica dall’anno di imposta 2012. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- lo statuto comunale;
- i regolamenti comunali.





COMUNE DI POSITANO
PROVINCIA DI SALERNO

COMUNE DI POSITANO
PROTOCOLLO GENERALE
N.0009773 - 22.09.2014
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Verbale n. 9 del 22.09.2014

**Parere sulla proposta di modifiche al regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta municipale propria**

(art. 239 co. 1 lett. b) D. Lgs. 267/2000)
(art. 52 D. Lgs. 446/1997)
(art. 1 co. 639 e segg. Legge 147/2013)
(Art. 1 commi 135 e segg. Legge 56/2014)
(D.L. 16/2014 conv. con modif. da Legge n. 68/2014)

Il sottoscritto Michele Cinque, dottore commercialista, revisore dei conti del Comune di Positano nominato con delibera consiliare n. 24 del 15.09.2011, esecutiva,

PREMESSO

- che codesto organo riceveva in data odierna una richiesta di espressione parere avente ad oggetto la proposta di modifiche al "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria" già approvato con delibera consiliare n. 6 del 12/04/2012;
- che è compito dell'organo di revisione, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 del 10/10/2012 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10/10/2012, rendere pareri in materia di "proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- che nei pareri resi in conformità al comma 1 lettera b) dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, si esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti;

CONSIDERATO

- che la legge 27.12.2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 2014, l'imposta unica comunale, basata su due presupposti impositivi (possesso immobili e fruizione servizi comunali);
- che l'articolo 1 comma 703 della legge 147/2013 ha previsto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU contenuta nel d. lvo. 23/2011 e nel d.l. 201/2011;



COMUNE DI POSITANO
PROVINCIA DI SALERNO

- che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare generale per la disciplina delle entrate proprie anche tributarie ai sensi dell'art. 52 del d. l.vo 446/1997 e successive mm. e ii.;

RILEVATO

- che le modifiche da apportare al regolamento comunale dell'IMU derivano dalle innovazioni legislative succedutesi con il d.l. 16/2014, convertito con modd. dalla legge 68/2014, con il d.l. 47/2014 convertito con modd. dalla legge 80/2014 e con il d.l. 66/2014 convertito con modd. dalla legge 89/2014,


tutto ciò premesso, considerato e rilevato

ESPRIME


per quanto di competenza ed a seguito di quanto sopra indicato, parere favorevole all'adozione delle modifiche da apportare al regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, con l'invito ad effettuare tempestivamente la trasmissione telematica della deliberazione ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97 e art. 13 comma 15 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e secondo le modalità individuate dal competente Ministero.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Michele Cinque







Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Michele De Lucia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale Marrazzo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo web www.comune.positano.sa.it il giorno 01.10.2014 con il numero1129..... di Registro Generale delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 01.10.2014

~~IL MESSO COMUNALE~~
F.to Angelo Vito Marrone
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26.09.2014, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 01.10.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Luigi Calza

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Positano, li - 1 OTT. 2014



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

F.to dott. Luigi Calza